




**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI RELATIVO
ALLE DISCARICHE IN FASE DI POST ESERCIZIO DI
PAVULLO (MO) E SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)**



PARTE DESCRITTIVA (A)	3
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	3
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A5 – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	4
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	4
ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	5
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	5
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	6
ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	6
ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	6
ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	6
ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	7
ART. A15 - PENALI	7
ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	8
ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	8
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	9
ART. A19 – SUBAPPALTO	10
ART. A20 - FORO COMPETENTE	10
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	10
PARTE PRESTAZIONALE (B)	11
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. B2 – FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ELABORATI DA PRODURRE	11
ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. B4 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	12
ART. B5 – TERMINOLOGIA RILEVANTE IN TEMA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	13
ART. B6 – DIRITTI DELLE PARTI SU BACKGROUND, SIDEGROUND E FOREGROUND	13
ART. B7 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI	14
ART. B8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	15





PARTE DESCRITTIVA (A)

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito “ATERSIR” o “Agenzia”), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di analisi idrogeologica, tecnica ed economica delle seguenti discariche, come dettagliato nella parte prestazionale (CPV 71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza):

- analisi finalizzate alla raccolta d’informazioni a carattere geologico-applicativo e idrologico per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico cui può essere esposta la discarica in fase post-esercizio di Ca’ Zeccone (Pavullo, MO);
- analisi finalizzata all’approfondimento sulla congruità dei costi sostenuti dal gestore della fase post operativa per la discarica di Sant’Agata Bolognese (BO) e la sua incidenza sul fondo di accantonamento del sito.

ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà durata dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto e fino al 31/03/2026.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

Ai sensi dell’art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto posto a base d’asta è pari a euro 25.000,00, al netto dell’importo massimo dell’opzione di cui all’art. A16, secondo periodo, del presente capitolato (quinto d’obbligo).

Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, e i costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero. In ragione del sopralluogo che dovrà essere effettuato dall’affidatario presso le discariche, si allegano le note informative sui rischi rese disponibili dal gestore degli impianti.

Il valore globale massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente previste e delle eventuali opzioni ai sensi del quinto d’obbligo, è stato calcolato come segue:

A) Importo a base di gara	€ 25.000,00
B) Oneri per rischi da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00

Importo complessivo (A+B)	€ 25.000,00
C) Importo massimo quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 5.000,00
Valore globale massimo appalto (A+B+C)	€ 30.000,00

ART. A5 – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto del sicuro affidamento ingenerato dall'Università degli Studi di Bologna, la stazione appaltante ritiene opportuno non richiedere la presentazione della garanzia definitiva.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, Dott. Paolo Carini.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà in un'unica soluzione, a conclusione dell'esecuzione del servizio, previa verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8
- il numero di CIG dell'affidamento
- il riferimento alla determina di aggiudicazione, all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La fatturazione avverrà in due tranches:

- 1° tranche pari a € **17.000,00** iva esclusa, relativa alla realizzazione della prima, seconda e terza fase (per entrambi gli impianti) di cui al successivo articolo B2, a seguito della consegna degli elaborati in versione "draft", da sottoporre ad ATERSIR;
- 2° tranche pari a € **8.000,00** iva esclusa, relativa alla stesura definitiva del lavoro di cui al successivo articolo B2, concordata con ATERSIR.





ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.


ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.



ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Nel corso del sopralluogo previsto all'art. B2, l'affidatario dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle note informative sui rischi rese disponibili dal gestore degli impianti.

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo:

https://amministrazionetrasparente.atersir.it/sites/atersir/files/atti-documenti/DeliberazioniDelConsiglioDAmbito_CAMB-110-2024-combinato.pdf

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non



farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR, salvo quanto previsto agli art. B6 e B7 del presente Capitolato.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà stabilire l'applicazione delle penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A15 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,5 a un massimo dell'1,5 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023. L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP



invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione del prezzo, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del codice, sarà utilizzato l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dei servizi avente il seguente codice univoco: 71 "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche" (associato al cpv di riferimento per il presente affidamento, 71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza, come previsto dall'Allegato II.2-bis, Tabella D.2 del D. Lgs. 36/2023).

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile, in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto.

Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.



ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contenente clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 119 co. 2 bis;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.





PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

È oggetto del presente affidamento il servizio di analisi di due discariche in fase di post esercizio, con i seguenti obiettivi:

- Integrare e approfondire le informazioni relative al caso di studio analizzato;
- Valutare strategie di analisi, monitoraggio e gestione dei possibili rischi ambientali nelle fasi di post-esercizio degli impianti considerati.

1. Intervento di mitigazione del rischio ambientale cui può essere esposta la discarica in fase post-esercizio di Località Ca' Zeccone, Pavullo (MO).

Il fine dello studio è raccogliere informazioni a carattere geologico-applicativo e idrologico a supporto della validazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nelle diverse fasi di progettazione.

In particolare, dovrà essere valutata l'efficacia nonché la capacità di salvaguardare persone e cose rispetto al verificarsi di eventi di assegnata magnitudo e/o intensità, tenendo conto, al contempo, dei costi di realizzazione e di manutenzione. Tale efficacia dovrà essere infatti garantita durante tutta la vita nominale del progetto anche mediante adeguate attività di manutenzione.

A partire dal caso di studio analizzato, verranno prodotte delle linee guida per la gestione delle criticità originate da dissesti idrogeologici, per discariche in fase in esercizio e post-esercizio.

2. Analisi dei costi-benefici relativi alla discarica di Sant'Agata Bolognese

A supporto dell'analisi costi-benefici degli interventi progettati, verranno inoltre approfonditi i costi legati alla gestione post-operativa di un secondo impianto, la discarica di Sant'Agata Bolognese, che sta generando oneri significativi a carico dei comuni interessati. Sulla base dell'analisi di documenti tecnici forniti saranno valutate le soluzioni tecniche adottate e i relativi costi di gestione post-mortem, come presentati dal gestore.

ART. B2 – FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ELABORATI DA PRODURRE

La prestazione si articola nelle fasi di seguito descritte:

Discarica di Pavullo

PRIMA FASE

- Raccolta della documentazione disponibile anche presso il Comune di Pavullo e presso lo studio che ha curato per conto del gestore la progettazione degli interventi di messa in sicurezza.
- Sopralluogo e rilevamento geologico e geomorfologico.
- Analisi dei dati geognostici e di monitoraggio aggiornati ai primi mesi del 2025.
- Elaborazione del modello geologico-tecnico del versante su cui insiste la discarica in esame.
- Valutazione delle strategie di analisi, monitoraggio e gestione dei possibili rischi ambientali nella fase di post-esercizio dell'impianto industriale suddetto.

SECONDA FASE

- Consegna dei risultati e presentazione delle indicazioni per la mitigazione del rischio da frana.

TERZA FASE:

- Integrazione delle informazioni sul caso di studio analizzato.
- Elaborazione di linee guida per la gestione delle criticità originate da dissesti idrogeologici.

Discarica di Sant'Agata Bolognese

PRIMA FASE

- Raccolta della documentazione disponibile
- Analisi dei dati
- Valutazione delle strategie di analisi

SECONDA FASE

- Consegna dei risultati e presentazione delle valutazioni in merito alle scelte tecniche effettuate dal gestore e dei relativi importi economici.

ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività dovranno concludersi entro il 31/03/2026.

Una versione “draft” delle relazioni di cui al punto precedente dovrà essere consegnata entro 31.12.2025, mentre la versione completa e definitiva dovrà essere consegnata ad ATERSIR entro 31.03.2026.

L'operatore si impegna a rendicontare alla stazione appaltante, con cadenza mensile, l'andamento delle attività.

ART. B4 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante la composizione dell'eventuale gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio. Il soggetto indicato come Responsabile del servizio dovrà possedere il titolo di ingegnere e dovrà svolgere il ruolo di coordinatore incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale impiegato nell'affidamento; inoltre svolgerà il ruolo di referente dell'impresa per le comunicazioni con la stazione





appaltante. In caso di impedimento del Responsabile del servizio, l'affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP – Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Le predette competenze, qualifiche ed esperienze dovranno essere documentate tramite presentazione dei *curricula* delle unità impiegate, trasmessi alla stazione appaltante prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio.

ART. B5 – TERMINOLOGIA RILEVANTE IN TEMA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;
- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;

ART. B6 – DIRITTI DELLE PARTI SU BACKGROUND, SIDEGROUND E FOREGROUND

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di



quanto previsto nel presente Capitolato deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti si riconoscono, altresì, reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Capitolato e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Nondimeno, i diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Capitolato spettano al Committente. Con la sottoscrizione del Contratto, il Committente concede espressamente all'affidatario il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo seguente.

ART. B7 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

L'affidatario ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente affidamento previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

- di comunicare per iscritto all'affidatario, entro 20 giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi;

ovvero

- di richiedere per iscritto all'affidatario, entro 20 giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni, al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto e/o della normativa vigente in materia.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'affidatario potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

L'affidatario si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente affidamento.



ART. B8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'operatore economico dovrà essere disponibile alle riunioni convocate da ATERSIR, presso la propria sede di Bologna o in modalità teleconferenza, necessarie al coordinamento del lavoro e alla verifica dello stesso in fasi quali ad esempio:

- a. monitoraggio progressivo dell'avanzamento delle attività;
- b. analisi di nuove esigenze;
- c. rendicontazione ad ATERSIR delle attività svolte.

In occasione delle riunioni l'operatore economico dovrà produrre il materiale di lavoro necessario, e documentare le basi dati e informative utilizzate, con la finalità di verificare lo stato di avanzamento delle attività.